



**OGGETTO: MIT 00200.21.PU D.M. 224/2020 - ANNUALITÀ 2024.
SERVIZI DI PULIZIA DI ALCUNI PONTI DELLA
RETE STRADALE PROVINCIALE (B57H20008330001)**

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il presente Capitolato Speciale di Appalto Descrittivo e Prestazionale ha ad oggetto l'esecuzione di servizi di pulizia di ponti, comprensivi della fornitura di manodopera, materiali, mezzi necessari e smaltimento a discarica. Più in particolare, i servizi richiesti riguardano le modalità di esecuzione dei servizi di pulizia dei ponti dalla vegetazione infestante, che negli anni ha coperto in parte le parti strutturali impedendone una corretta visione per le ispezioni periodiche da parte del personale cantonieristico e di ditte specializzate, mediante i finanziamenti erogati dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture (MIT) per l'annualità 2024, intervento individuato con il codice MIT 00200.21.PU D.M. 224/2020.

I servizi di pulizia consistono nell'intervento con mezzi manuali e meccanici senza alterare la morfologia dei luoghi ed, all'occorrenza, si procederà con la realizzazione di rampe o armature al fine di eseguire la corretta pulizia delle opere; i servizi consistono nella pulizia dei paramenti dalle erbe infestanti e nella rimozione della vegetazione, in modo da ottenere la pulizia dell'intera superficie in vista e ripristinare la normale visione delle murature esistenti.

Il taglio riguarda la vegetazione e gli arbusti spontanei che con il tempo si sono radicati nelle strutture del ponte e nelle sue immediate vicinanze, che potrebbero provocare un danneggiamento ed un ammaloramento dello stesso ponte, oltre che precludere alla vista lo stato di conservazione dell'opera d'arte.

La presenza di piante infestanti come erba, arbusti, cespugli o rampicanti, spesso localizzati nei giunti di malta di una muratura, in cavità o accumuli di terriccio trasportanti dal vento, provoca gravi danni in seguito all'azione meccanica delle radici.

I servizi saranno eseguiti anche in quota per eliminazione della vegetazione infestante lungo muri perimetrali e pareti verticali, da eseguirsi in siti di impianto non raggiungibili da alcun mezzo meccanico elevatore, con addetti che opereranno secondo la normativa vigente per i servizi in quota da eseguirsi con funi e vincoli. Gli interventi saranno completi di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento dei materiali di risulta.

I ponti in esame ricadono all'interno del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino ed indicativamente risultano essere in numero di circa 10 (dieci).

I servizi saranno compensati sulla base dei seguenti prezzi unitari:

Costo Ora manodopera € 30,00;

Costo Ora manodopera con decespugliatore e motosega € 33,00;

Costo Ora Nolo escavatore € 65,00 (Compreso costo trasporto in cantiere);

Costo Giornaliero Nolo piattaforma aerea compreso carburante € 250,00/giorno;

Costo A corpo installazione cantiere con segnaletica verticale e semafori € 500,00/a corpo;

TOTALE SERVIZI € 16.129,03 + I.V.A.

QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad € **20.000,00**, mentre l'importo dei servizi posti a base di gara è pari ad € **16.129,03** I.V.A esclusa, secondo il seguente quadro economico:

SERVIZI DI PULIZIA PONTI € **16.129,03**

Di cui oneri di sicurezza inclusi soggetti a ribasso d'asta € 500,00

Di cui costi della manodopera NON soggetti a ribasso d'asta € 2.000,00

Oneri di sicurezza aggiuntivi NON soggetti a ribasso d'asta € 0,00

Importo servizi soggetto a ribasso d'asta € 14.129,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del Codice Appalti 2 % € **322,58**

I.V.A. 22 % € **3.548,39**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € **20.000,00**

Parte I – DESCRIZIONE DEI SERVIZI

CAPO I - DEFINIZIONE TECNICA DELL'APPALTO

L'appalto di cui al presente capitolato, consiste nella pulizia dalle erbe e dagli arbusti infestanti su alcuni ponti della rete stradale provinciale, per ripristinare la loro accessibilità ed ispezionabilità.

Il progetto prevede i seguenti servizi, in ognuno dei ponti indicati sopra:

- 1) posizionamento della segnaletica stradale di cantiere;
- 2) asportazione della vegetazione, per una larghezza minimo di 2 m, intorno ad ogni spalla ed ogni pila, o muro andatore, o muro d'ala, dei ponti, dei viadotti e dei cavalcavia indicati;
- 3) asportazione della vegetazione dalle pareti verticali o dagli archi, di spalle, pile, muri andatori o muri d'ala, dei ponti, dei viadotti e dei cavalcavia indicati;
- 4) asportazione della vegetazione sotto e fino a 2 m dalla proiezione dell'impalcato sul piano di campagna, taglio di rami entro i 2 m dal ponte;
- 5) pulizia, dalla vegetazione e dal terriccio, delle cunette e dei pluviali dei piani viabili dei ponti, dei viadotti e dei cavalcavia indicati;
- 6) disgaggio di parti pericolanti posti sulle spalle, sulle pile e sugli impalcati, da effettuarsi in "cordata".

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI SERVIZI

Taglio a raso di ogni forma di vegetazione, di qualunque tipo, comprese le spinaie, e gli alberi ad alto fusto, da eseguirsi intorno alle spalle ed alle pile di ponti, viadotti e cavalcavia, per una larghezza netta di 2 m intorno ad ogni tipo di manufatto (spalla, pila, muro andatore, fondazione, ...). Sono comprese le alberature già secche e pericolanti.

Il servizio dovrà essere eseguito anche in presenza di acqua e su terreni di ogni tipo litologico e pendenza; dovranno essere riaperti i percorsi di servizio ed i sentieri. Il materiale ligneo dovrà essere allontanato dal sito e rimarrà di proprietà dell'Operatore Economico, che potrà disporne liberamente o portarlo in discarica autorizzata a proprio onere e spese. Il fogliame e gli arbusti, spinosi e non, potranno essere lasciati sul posto, ma dovranno essere accumulati a valle della struttura. È inoltre compresa la pulizia accurata della vegetazione delle strutture murarie delle opere d'arte: sia che si tratti di paramenti verticali, che di spalle, pile, muri andatori e muri d'ala, paramenti inclinati di archi; sia che le strutture siano in calcestruzzo, armato e non, sia che siano in mattoni o pietra.

Ove necessario, la rimozione della vegetazione infestante delle strutture portanti delle opere d'arte in muratura e/o pietra, dovrà essere effettuata con la tecnica del "cuci-scuci" della muratura, con l'impiego di idonee malte cementizie; il tutto compreso nel prezzo. È altresì compresa la pulizia della vegetazione del piano viabile del ponte, con particolare riferimento a tutte le opere di raccolta, convogliamento e scarico dell'acqua piovana. È compreso ogni onere e magistero per costruire eventuali impalcature, eventuali imbracature per consentire la discesa degli operai "rocciatori" lungo le strutture verticali dei ponti, eventuali piste di cantiere per raggiungere la base di imposta dell'opera (spalla, pila, muro andatore, muro d'ala,...).

È compresa la fornitura e l'installazione della segnaletica di cantiere da porre in opera su ogni ponte, viadotto o cavalcavia durante il periodo di esecuzione dei servizi che riguardano quella struttura. È compreso, altresì, ogni onere o magistero per dare il servizio finito a perfetta regola d'arte. I servizi sono relativi a tutte le opere indicate nella relazione tecnica illustrativa, salvo lievi modifiche conseguenti a necessità contingenti.

PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Protocollo per l'eliminazione dell'edera dalle strutture. La rimozione di edera in sviluppo verticale su manufatti si opera eseguendo n. 2 (due) tagli distinti: uno al colletto e un altro ad altezza uomo (circa 1,80 m). La porzione prossimale (in basso) potrà essere rimossa immediatamente mentre, al fine di non minacciare l'integrità del manufatto, la porzione distale della pianta verrà lasciata degradarsi in situ.

Prescrizioni tecniche generali. L'appaltatore dovrà provvedere all'utilizzo di parapetti mobili o fissi nel caso in presenza salti di quota del terreno. Nel caso di interventi per i quali si renda necessario l'utilizzo di trabattelli mobili, gli stessi dovranno essere smontati entro la fine di ogni giornata lavorativa. In terreni scoscesi o con inclinazione che può comportare rischi di caduta dall'alto, l'Appaltatore dovrà fornire ai propri operatori imbracature di sicurezza e dotarsi di sistemi di ancoraggio rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza.

L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti della Provincia di Pesaro e Urbino e dei terzi.

L'Appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

Capo II - DEFINIZIONE ECONOMICA DELL'APPALTO

Art. 1 – Oggetto ed ammontare dell'appalto

L'appalto ha per oggetto “MIT 00200.21.PU D.M. 224/2020. Servizi di pulizia di alcuni ponti della rete stradale della Provincia di Pesaro e Urbino - Annualità 2024 – CUP B57H20008330001.

L'importo complessivo del progetto ammonta ad euro 20.0000,00 I.V.A.compresa.

L'importo dei servizi a base d'asta ammonta ad **euro 16.129,03** (di cui euro 500,00 per oneri sulla sicurezza inclusi, € 0,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi ed € 2.000,00 per costo della mano d'opera)).

Art. 2 – Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato “a misura”.

È obbligo dell'Operatore Economico concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla Provincia di Pesaro e Urbino, nonché la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Art. 3 – Forme e principali dimensioni delle opere

I servizi oggetto dell'appalto, elencati all'art. 1, risultano specificati nel presente Capitolato Speciale di Appalto Descrittivo e Prestazionale, nonché nella Relazione Tecnica, salvo ulteriori precisazioni in sede esecutiva ordinate dal Direttore di esecuzione del contratto.

I servizi dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Art. 4 – Omissis

Art. 5 – Omissis

Art. 6 – Criteri di aggiudicazione dei servizi

La forma di individuazione dell'operatore economico prescelto avviene mediante affidamento diretto dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, da effettuare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.

L'Affidatario può svincolarsi dall'offerta dopo che siano trascorsi 180 giorni dalla presentazione della stessa, senza che sia stato stipulato il contratto.

Art. 7 – Documenti contrattuali – Spese contrattuali

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- b) il capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale;
- c) la relazione tecnica e quadro economico.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese di gara, quelle per redazione, copia, stipulazione e registrazione del contratto, quelle di bollo e di registro degli atti, occorrenti per la gestione dei servizi dal giorno dell'aggiudicazione a quello del collaudo dell'opera finita.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i servizi sono stati progettati e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione

del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 8 – Essenzialità delle clausole – Conoscenza delle condizioni di appalto

L’Affidatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’Affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’Affidatario da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i servizi, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Progetto, consentono l’immediata esecuzione dei servizi.

L’Affidatario dichiara altresì di essersi recato sui luoghi dove debbono eseguirsi i servizi e nelle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei servizi, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dei servizi;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l’opera;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei servizi;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei servizi posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente Capitolato Speciale, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell’Affidatario.

L’Affidatario non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei servizi, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 9 – Consegna dei servizi e inizio degli stessi, tempi utili e penali

L’esecuzione dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Affidatario.

È facoltà della Provincia procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei servizi; in tal caso il Direttore di esecuzione del contratto indica espressamente sul verbale i servizi da iniziare immediatamente.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Affidatario non si presentasse a ricevere la consegna dei servizi, viene fissato un termine perentorio dalla Direzione di esecuzione del contratto, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Provincia di risolvere il contratto. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei servizi, l'Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'Affidatario, nell'eseguire i servizi in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore di esecuzione del contratto, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.

Se l'inizio dei servizi contempla delle categorie di servizio oggetto di subappalto, sarà cura dell'Affidatario accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte della Provincia.

Tempi utili

L'Affidatario dovrà avere compiuto interamente i servizi appaltati in giorni **60 (SESSANTA)** naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei servizi stessi.

Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei servizi, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei servizi dei servizi verrà applicata una penale pari all'1,0 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale.

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Art. 10 – Andamento dei servizi

L'Affidatario ha facoltà di sviluppare i servizi nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei servizi stessi, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro sui cantieri ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

Prima dell'inizio dei servizi, l'Affidatario dovrà presentare all'approvazione del Direttore di esecuzione del contratto e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione un diagramma dettagliato di esecuzione dell'opera per singole esecuzioni (tipo Gant, Pert o simili), che sarà vincolante solo per l'Affidatario stesso, in quanto la Provincia si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato servizio entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l'Affidatario possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

I servizi sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma comunicato dalla Provincia, che potrebbe essere modificato o integrato dalla Provincia stessa, previo ordine di servizio della Direzione di esecuzione del contratto, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei servizi, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Provincia;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Provincia, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Provincia o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai servizi intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Provincia;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive variazioni e integrazioni. In ogni caso il programma esecutivo dei servizi deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Art. 11 – Proprietà dei materiali di recupero o scavo, taglio vegetazione e disgaggio

I materiali provenienti da scavi, demolizioni e disgaggi, tagli di vegetazione saranno di proprietà dell'Impresa, che provvederà allo smaltimento degli stessi, intendendosi di ciò compensata con i prezzi dei servizi relativi.

L'eventuale legname di risulta dal taglio degli alberi dovrà essere allontanato dal sito e rimarrà di proprietà dell'Impresa, che potrà disporne liberamente o portarlo in una discarica autorizzata a Suo onere e spese.

Art. 12 – Sospensione – Ripresa e proroghe dei servizi

La Direzione del contratto potrà ordinare la sospensione dei servizi in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti.

Cessate le cause della sospensione la Direzione del contratto ordina la ripresa dei servizi redigendo l'apposito verbale. L'Affidatario che ritenga essere cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei servizi senza che sia stata disposta la loro ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Progetto a dare le necessarie disposizioni alla Direzione di esecuzione del contratto perché provveda alla ripresa dei servizi stessi.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Affidatario in conseguenza delle ordinate sospensioni, la cui durata peraltro sarà aggiunta al tempo utile per l'ultimazione dei servizi.

I verbali di sospensione e ripresa dei servizi saranno firmati dal Direttore del contratto e dall'Affidatario e trasmessi al Responsabile Unico del Progetto entro 5 giorni dalla data della loro redazione.

Nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale, previo accordo della Direzione del contratto e del Responsabile Unico del Progetto, sono ammesse sospensioni parziali dei servizi; nel relativo verbale, dovranno essere riportati i servizi per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Qualora l’Affidatario, per cause a lui non imputabili, ovvero da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, prevedesse di non potere compiere i servizi entro il termine pattuito, potrà chiedere la proroga, da presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione servizi, la risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore di esecuzione del contratto, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

La concessione della proroga annulla l’applicazione della penale, fino allo scadere della proroga stessa.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei servizi o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’Affidatario non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Affidatario non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Provincia il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora l’Amministrazione appaltante intenda eseguire ulteriori servizi, o servizi non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Provincia, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei servizi fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, la Provincia non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Affidatario; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Affidatario delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei servizi previsti dal contratto.

Art. 13 – Cauzione provvisoria

NON PREVISTA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

Art. 14 – Cauzione definitiva

NON PREVISTA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

Art. 15 – Riduzione delle garanzie

NON PREVISTA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE.

Art. 16 – Copertura assicurativa a carico dell’Affidatario

L’Affidatario dei servizi è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei servizi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore ad euro 500.000,00. Tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Provincia autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione del contratto. La polizza di cui al presente comma

deve recare espressamente il vincolo a favore della Provincia e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia assicurativa prestata dall'Affidatario copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Art. 17 – Oneri, obblighi e responsabilità dell'Affidatario

Oltre agli oneri previsti nella descrizione delle opere da eseguire di cui al presente capitolato, nell'elenco prezzi, al Regolamento generale, al capitolato generale d'appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Affidatario gli oneri e gli obblighi che seguono:

- la fornitura del cantiere attrezzato in relazione alla entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutti i servizi da svolgere, compresa la delimitazione del cantiere con segnalazione diurna e notturna conforme alle normative e leggi vigenti;
- l'apposizione e il mantenimento dei cartelli stradali di segnalamento, di delimitazione e dei dispositivi che assicurino la visibilità notturna nei cantieri su strada e relative pertinenze, in conformità al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) ed al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione vigente;
- le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;
- l'apposizione di almeno una tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime di 200 × 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei servizi, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all'Amministrazione Provinciale verrà addebitato all'Affidatario in sede di contabilità;
- provvedere al tracciamento delle opere con i mezzi, attrezzature e strumentazione scientifica con il proprio personale tecnico e relativa mano d'opera necessari per predisporre i servizi in conformità agli elaborati progettuali ed agli ordini impartiti dalla Direzione del contratto;
- il nolo, ed il degradamento degli attrezzi, degli utensili e dei macchinari e di tutte le opere provvisorie in genere, nessuna esclusa, e di quanto occorra alla esecuzione piena e perfetta dei servizi e dei loro spostamenti;
- le verifiche, i sondaggi, gli apparecchi, gli utensili ed il personale occorrente per l'accertamento delle misure, sia in corso d'opera per la contabilità che in sede di collaudo dei servizi, compreso l'eventuale rifacimento in pristino stato di opere dal giorno della consegna fino al collaudo compiuto;
- i passaggi, le occupazioni temporanee, l'uso delle località di scarico definitivo ed il risarcimento dei danni per qualunque causa arrecati;
- l'immediato sgombero del suolo pubblico delle aree di cantiere e di deposito, in caso di richiesta della Direzione del contratto;

- la custodia e sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva compreso l'onere per la buona conservazione delle opere realizzate e dell'intero cantiere fino a collaudo ultimato;
- le imposte di registro e bollo e tutte le altre imposte e tasse anche se stabilite posteriormente alla stipulazione del contratto, sia ordinarie che straordinarie, presenti e future;
- ogni qualsiasi spesa conseguente ed accessoria, anche se non espressamente qui indicata;
- l'esecuzione di tutti i modelli e campioni dei materiali che potessero venire richiesti dalla Direzione del contratto;
- dare comunicazione alla Direzione del contratto nei tempi e modalità stabiliti dallo stesso, nei riguardi di notizie sul numero di operai per giorno, con nominativo e qualifica, ore lavorative e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo e i servizi eseguiti; la mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre 10 giorni, da parte dell'Affidatario a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- i pagamenti degli operai, secondo le norme dei contratti di lavoro vigenti;
- la fornitura di fotografie dei servizi in corso dei vari periodi dell'appalto, in particolare modo per lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a semplice richiesta della Direzione del contratto, corrispondente nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta richiesti dalla Direzione del contratto stessa;
- l'adozione nell'esecuzione di tutti i servizi, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 7 giorni dal verbale di ultimazione dei servizi, dei mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà;
- la pulizia continua degli ambienti circostanti il cantiere qualora la sporcizia sia derivante dal cantiere;
- ogni onere e responsabilità, sia civile che penale inerente ai servizi appaltati sia verso la Provincia che verso terzi e ciò nonostante il diritto di sorveglianza e direzione da parte della Provincia;
- all'atto della consegna dei servizi l'Affidatario dovrà fornire la prova dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutta la durata dei servizi appaltati; inoltre dovrà dare prova dell'avvenuta comunicazione dell'apertura del cantiere alla Cassa Edile, agli enti previdenziali e assicurativi quali: I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Direzione Provinciale del lavoro.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze di obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la Provincia completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Affidatario il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.

A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori, si effettuerà sull'importo complessivo netto dei servizi, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50 %.

In caso di trascuratezza da parte dell'Affidatario nell'adempimento dei suddetti obblighi, vi provvederà la Stazione appaltante, avvalendosi della ritenuta di cui sopra, senza pregiudizio, in alcun caso, delle eventuali peggiori responsabilità dell'Affidatario verso gli aventi diritto.

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'Affidatario fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'Affidatario con l'ultima rata di acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'Affidatario, restandone sollevata la Provincia, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza.

All'Affidatario è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell'Amministrazione Provinciale.

L'Affidatario dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, l'Affidatario dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi Enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i servizi con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante la cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'Affidatario dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione del contratto.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, l'Amministrazione Provinciale rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegua.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei servizi, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 18 – Subappalto

È consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Provinciale o per scadenza dei termini, di tutte le lavorazioni, a qualunque categoria appartengano, tranne che per la categoria prevalente la cui quota parte subappaltabile non dovrà in ogni caso essere superiore al 50 %.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è concesso alle condizioni stabilite dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016, ovvero le condizioni per ottenere l'autorizzazione al subappalto sono le seguenti:

1) che l'Affidatario, all'atto dell'affidamento, abbia indicato i servizi che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;

2) che l’Affidatario provveda al deposito della copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione Provinciale almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione Provinciale, l’Affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 4);

4) attestazioni nei riguardi dell’Affidatario del subappalto per il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 in materia di qualificazione per la partecipazione alle gare di servizi pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei servizi da realizzare in subappalto o in cottimo;

5) che non sussista, nei confronti dell’Affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 36/2023. L’Affidatario che ha dichiarato l’intenzione di subappaltare deve, in un momento successivo all’aggiudicazione definitiva, richiedere la formale autorizzazione alla Stazione appaltante a cui vanno allegati i seguenti documenti:

1) requisiti di qualificazione del subappaltatore secondo le vigenti normative in materia di qualificazione delle imprese per la partecipazione dei servizi pubblici;

2) dichiarazione circa l’insussistenza di forme di collegamento (art. 2359 C.C.) con l’Affidatario del subappalto;

3) la regolarità antimafia per la ditta subappaltatrice nel rispetto di quanto previsto in materia dal D.P.R. 252/1998. L’Amministrazione Provinciale provvede al rilascio dell’autorizzazione del subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che vi sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L’Affidatario dei servizi dovrà inoltre:

– trasmettere alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei servizi, copia della documentazione, riferita alle imprese subappaltatrici, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici;

– trasmettere periodicamente alla Provincia copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi ecc. effettuati dalle imprese subappaltatrici dei servizi;

– praticare, per i servizi affidati in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 %.

L’Affidatario è tenuto inoltre all’osservanza di tutte le disposizioni e prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa di cui alle leggi 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario si procederà ai sensi dell’art. 21, comma 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646 modificata ed integrata dalle leggi sopra menzionate.

L’Affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi; è altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.

La Provincia resta completamente estranea al rapporto intercorrente fra l'Affidatario e le ditte che effettuano le forniture o le opere in subappalto per cui l'Affidatario medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della Provincia della buona e puntuale esecuzione di tutti i servizi.

È posto l'assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità.

È pure vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dalla Provincia.

Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione Provinciale provvederà alla segnalazione all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

È considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera o i noli a caldo alle due seguenti condizioni concorrenti:

- che l'importo di dette attività di subappalto sia superiore al 2 % dell'importo dei servizi affidati o di importo superiore a 100.000 euro;
- che l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto da affidare in subappalto.

L'Affidatario dovrà attenersi anche alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti. Pertanto è fatto divieto all'Affidatario di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dal cottimista, compreso il caso in cui quest'ultimo corrisponda un compenso all'Affidatario per l'utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo.

Art. 19 – Pagamento dei subappaltatori

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Affidatario è obbligato a trasmettere alla stessa Provincia, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dell'Affidatario, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Art. 20 – Requisiti di sicurezza del cantiere

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei servizi, l'Affidatario redige e consegna alla Provincia di Pesaro e Urbino il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.), ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h, del D.Lgs. n. 81/2008.

L'Affidatario è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatrici.

L'Affidatario è obbligato ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nei servizi di cui al presente capitolato speciale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi locali nonché ad assolvere gli obblighi inerenti la Cassa Edile e gli Enti assicurativi e previdenziali.

L'Affidatario è obbligato, altresì, a prevedere l'osservanza delle norme sugli ambienti di lavoro e delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro sulla stessa materia e a dare, inoltre, informazione ai lavoratori ed alle loro rappresentanze sindacali in merito ai rischi di infortunio e di malattie professionali che la realizzazione dell'opera presenta nelle diverse fasi.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione Provinciale, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà alla sospensione del pagamento a saldo, la procedura verrà applicata nei confronti dell'Affidatario anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

L'Affidatario incorrono nelle responsabilità previste a loro carico dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive variazioni e integrazioni, in materia di misure di sicurezza antinfortunistica dei lavoratori in caso di violazione delle stesse.

Il Piano Operativo di Sicurezza deve essere sottoscritto oltre che dallo stesso Affidatario anche dal Direttore del cantiere e dal Progettista.

A pena di nullità del contratto di appalto, il piano operativo di sicurezza del cantiere sarà allegato e formerà parte integrante del contratto stesso.

Le gravi o ripetute violazioni del piano suddetto da parte dell'Affidatario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il R.U.P. ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

L'Amministrazione Provinciale dovrà attenersi alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili riportate nel D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni e integrazioni, Titolo IV°. Pertanto i soggetti come il Committente (Dirigente del Servizio 4 "Viabilità - ..."), Responsabile dei lavori (Responsabile Unico del Progetto), Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione, i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nel cantiere, l'Affidatario e i rappresentanti per la sicurezza si dovranno riferire agli obblighi e alle prescrizioni contenute dallo stesso D. Lgs. 81/2008, Titolo IV° e successive variazioni e integrazioni.

L'Amministrazione Provinciale, tramite il Responsabile dei lavori, dovrà trasmettere all'organo di vigilanza territoriale competente, prima dell'inizio dei servizi, la notifica conforme all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive variazioni e integrazioni, e una sua copia deve essere affissa in

maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

I relativi oneri per l'applicazione delle misure di sicurezza previste nei relativi piani, sono determinati in Euro 500,00 e sono posti a carico dell'Affidatario e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 21 – Direttore tecnico di cantiere

Prima dell'inizio dei servizi, l'Affidatario ha l'obbligo di comunicare al Responsabile Unico del Progetto e al Direttore del contratto, il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore del contratto ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Affidatario per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'Affidatario deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei servizi e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con pec alla Provincia; in caso di mancata sostituzione, i lavori sono sospesi, ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 22 – Direttore di esecuzione del contratto

Il Direttore del contratto, ove provveda alla consegna dei lavori, è tenuto ad acquisire, prima che i servizi abbiano inizio, copia della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

Il Direttore del contratto dovrà annotare nel verbale di consegna dei servizi, qualora si provveda sotto riserva di legge, l'avvenuta predisposizione e consegna dei piani di sicurezza previsti dal presente capitolato speciale, verificando nel contempo la sottoscrizione degli stessi.

Il Direttore dei lavori dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente alla Provincia l'eventuale esecuzione dei servizi da parte di imprese non autorizzate o l'inosservanza dei piani di sicurezza o la accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti norme a carico dell'Impresa e del Direttore tecnico di cantiere.

Il Direttore del contratto, infine, ha l'obbligo di procedere, in sede di emissione dei certificati di pagamento, all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 23 – Criteri contabili per la liquidazione dei servizi

La valutazione del servizio a misura è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del servizio, nonché secondo le risultanze di ogni altro allegato progettuale.

Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei servizi negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Art. 24 – Anticipazioni – Pagamenti in acconto – Pagamenti a saldo – Ritardi nei pagamenti – Conto finale

L'anticipazione sull'importo contrattuale non è corrisposta.

Non verranno eseguiti pagamenti in acconto; l'ammontare dei servizi, al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri della sicurezza, sarà liquidato in un'unica soluzione alla fine degli stessi, dopo l'accertamento della regolarità del D.U.R.C. dell'Affidatario e delle eventuali Imprese subappaltatrici, e dopo l'approvazione della "Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione", con apposita Determina Dirigenziale.

Inoltre, la Direzione del contratto e il Responsabile Unico del Progetto hanno la facoltà di subordinare il pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

Entro tre mesi dall'ultimazione dei servizi, la Provincia provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Affidatario. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Affidatario entro 30 (trenta) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile Unico del Progetto, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo.

Il pagamento dei servizi deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

I termini di pagamento del saldo sono quelli stabiliti dalle norme vigenti (>><<<<<<codice dei contratti pubblici) e l'Affidatario potrà agire nei termini e modi definiti dalle leggi in vigore.

Le eventuali inadempienze nei confronti dei lavoratori saranno segnalate agli organismi istituzionali.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti l'Amministrazione Provinciale, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà alla sospensione del pagamento a saldo, la procedura verrà applicata nei confronti dell'Affidatario anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopra detti da parte delle ditte subappaltatrici.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Art. 25 – Prezzi unitari – Revisione prezzi

Nei prezzi unitari si intendono comprese e compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che l'Affidatario debba incontrare per la perfetta esecuzione del servizio e per il suo completamento secondo il progetto approvato e le

disposizioni della Direzione del contratto, compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Trattandosi di appalto di servizi bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima della stipula del contratto il Responsabile Unico del Progetto e l'Affidatario danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Affidatario.

Qualora l'Affidatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tanto meno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

In deroga alle norme vigenti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal Direttore del contratto.

A pena di decadenza, l'Affidatario presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, esclusivamente per i servizi eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il Direttore del contratto della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo

elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il Direttore del contratto verifica altresì che l'esecuzione dei servizi sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'Esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Il Responsabile Unico del Progetto, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'Affidatario. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione del contratto ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando Prezzari aggiornati con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile Unico del Progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicitazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile Unico del Progetto attesta il rispetto della presente condizione.

In relazione ai contratti di cui al presente articolo è altresì ammessa transazione nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile Unico del Progetto attesta il rispetto della presente condizione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 26 – Variazione delle opere progettate

Gli elaborati di progetto devono ritenersi documenti atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere oggetto dell'appalto.

La Provincia, tramite il Direttore del contratto, potrà introdurre delle varianti in corso d'opera al progetto, esclusivamente nei casi previsti dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, senza che perciò l'Affidatario possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei servizi eseguiti in più o in meno, nei limiti della normativa vigente.

L'Affidatario non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai servizi assunti in confronto alle previsioni contrattuali se non è stato autorizzato per iscritto dalla Direzione dei servizi. Pertanto le varianti adottate arbitrariamente dall'impresa esecutrice dei servizi non saranno ricompensate da parte della Provincia.

Il Direttore del contratto potrà disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i servizi di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Saranno inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione provinciale, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50 % dei ribassi d'asta conseguenti.

Qualunque reclamo o riserva che l'Affidatario si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione del contratto prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Art. 27 – Servizi non previsti – Nuovi prezzi

In tutti i casi in cui nel corso dei servizi vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino opere non previste, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere applicati in contabilità prima della loro superiore approvazione.

Il prezzo della mano d'opera per le eventuali opere in economia verrà stabilito secondo le tariffe vigenti al momento dell'esecuzione dell'opera, aumentato della percentuale complessiva del 25 % per spese generali ed utile d'impresa.

Le somministrazioni ed i noli verranno compensate con i prezzi stabiliti dal listino della Regione Marche o comunque di Amministrazioni pubbliche.

Art. 28 – Controlli – Prove e verifiche dei servizi

Tutti i servizi dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali.

La Provincia procederà, a mezzo della Direzione del contratto, al controllo dello svolgimento dei servizi, verificandone lo stato.

La Direzione del contratto potrà procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Affidatario non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Affidatario non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui l'Affidatario non si prestasse ad eseguire in contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione del contratto sono sufficienti due testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute da inserire nelle contabilità dell'appalto.

Il Direttore del contratto segnalerà tempestivamente all'Affidatario gli eventuali servizi che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Affidatario provvederà a perfezionarli a sue spese.

Qualora l'Affidatario non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Provincia avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla pre-stituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore del contratto o sulla interpretazione delle clausole contrattuali, l'Affidatario potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà effettuarsi mediante P.E.C.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore del contratto farà le sue controdeduzioni.

Le riserve dell'Affidatario e le controdeduzioni del Direttore del contratto non avranno effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Art. 29 – Collaudi e indagini ispettive

Il collaudo delle opere verrà eseguito mediante certificato di regolare esecuzione e le operazioni di collaudo devono essere concluse entro tre mesi dalla data di ultimazione dei servizi.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumere carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi.

Dalla data del verbale di ultimazione dei servizi decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte della Provincia, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Affidatario o un suo rappresentante ed il Direttore di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Affidatario il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Affidatario risponde per la difformità e vizi dell'opera ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 30 – Danni di forza maggiore

L'Affidatario deve approntare tutte le provvidenze, le misure e opere provvisorie atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

Gli eventuali danni alle opere per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente e in ogni caso, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore del contratto che redigerà apposito verbale; l'Affidatario non potrà sospendere o rallentare i servizi, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei servizi necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Affidatario.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Affidatario.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti di terreno, le sellature, l'interramento delle cunette e l'allagamento dei cavi di fondazione.

La cattiva esecuzione dei servizi e conseguenti rifacimenti, potrà comportare l'esclusione dell'Affidatario dai futuri appalti che l'Amministrazione Provinciale indirerà.

Art. 31 – Definizione delle controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 % al 15 % dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore del contratto e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'Amministrazione Provinciale, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. L'Amministrazione Provinciale, entro 60 giorni dalla proposta suddetta, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Affidatario.

La definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario, è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente c/o il Foro di Pesaro e Urbino ed è esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Affidatario non può comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Provincia.

Art. 32 – Scioglimento del contratto – Esecuzione d'ufficio dei servizi – Fusioni e conferimenti

L'Amministrazione Provinciale può avvalersi della facoltà di sciogliere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo ai sensi delle disposizioni presenti nell'art. 1671 C.C.

Inoltre, l'Amministrazione Provinciale ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei servizi;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Affidatario senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, o ai piani di sicurezza di cui agli articoli del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Affidatario, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione Provinciale è fatta all'Affidatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione Provinciale si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore del contratto e l'Affidatario o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei servizi, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere,

nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione Provinciale per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Affidatario, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Provincia, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei servizi di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Affidatario inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Affidatario inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Affidatario inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione Provinciale per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 33 – Osservanza delle leggi

Per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, si farà altresì applicazione delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Affidatario, salvo diversa disposizione del presente Capitolato:

- delle vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP. – D.Lgs. n. 36/2023 - Codice degli Appalti;
- di tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
- Il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per gli articoli non abrogati);
- Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII “dell'appalto”, artt. 1655-1677;
- Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione Marche e nella Provincia di Pesaro e Urbino;

– Le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei servizi.

Pesaro, li febbraio 2024

II PROGETTISTA
Dott. Ing. Paolo Forcina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa